



## COMUNE DI MEZZANEGO

Provincia di Genova

### REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2005**

**Entrato in vigore in data 25 maggio 2005**

#### **TITOLO VI – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

##### **Art. 43 – Circolazione di animali**

Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, senza preventiva autorizzazione dell’Autorità Comunale.

E’ vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali e lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

E’ vietata l’introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali ad eccezione delle zone appositamente individuate.

##### **Art. 44 – Diritti degli animali – Maltrattamento degli animali**

E’ fatto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E’ fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e delle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

E’ vietato utilizzare animali vivi come premi nei giochi di qualsiasi natura, nei luna park, nelle fiere, nelle sagre e in qualsiasi altra manifestazione pubblica.

E’ fatto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenza.

A norma dell’articolo I della Legge 12/6/1913, n° 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame,

l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

#### **Art. 45 – Custodia dei cani e degli animali**

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici veterinari dell'A.S.L. competente per territorio dai relativi proprietari ai fini della Vigilanza Sanitaria con l'apposizione del tatuaggio previsto dalla Legge.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno della proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo recintato in modo che non possano recare danno alle persone.

E' fatto divieto di isolare cani o felini in spazi angusti quali cantine, balconi e box inferiori a mq. 15 (che devono essere aumentati proporzionalmente al numero), lasciati privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

E' vietato detenere cani o altri animali all'esterno privi di idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata, e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Al di sopra della cuccia dovrà essere disposta adeguata tettoia.

Per i cani custoditi in recinti la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 15, idonea a contenere non più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di mq. 6.

Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4.00 metri e scorrere su un cavo aereo della lunghezza non inferiore a m. 4.00 e posta ad un'altezza di m. 2.00 dal terreno, tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopra citati la Polizia Municipale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al canile di competenza convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

#### **Art. 46 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se sprovvisti di museruola o se non accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Municipale.

Trascorso il termine di 10 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14/08/1991 e successive modifiche.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani adibiti ai servizi di Polizia e di quelli di pubblica utilità.

#### **Art. 47 – Imbrattamento causato dalle deiezioni**

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico. E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per l'immediato recupero e rimozione degli escrementi degli animali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

#### **Art. 48 – Divieti**

E' vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

#### **Art. 49 – Norme di rinvio**

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari pubblici.

Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge 281 del 14/08/1991 e successive modifiche.



**COMUNE DI MEZZANEGO**  
**Provincia di Genova**

ORDINANZA N°DEL 2005

**OGGETTO: Disciplina della detenzione e circolazione di cani ed altri animali domestici**

## **IL SINDACO**

Visto **il D.Lvo 18/08/2000 n.267**

Considerato il disposto della L.24/11/1981 n.689;

Vista **la Legge 281/1991;**

Visto **il vigente Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento agli art. 43 – 45 – 46 –47 e 79;**

Vista **la normativa che regola la materia;**

Attesa la necessità di disciplinare la materia concernente la tenuta e la circolazione dei cani in modo da prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti che si traducono in fatti dannosi e/o pericolosi per l'igiene, la tranquillità e la sicurezza pubblica;

Ritenuto pertanto necessario adottare gli opportuni provvedimenti:

## **ORDINA**

➤ **E' fatto obbligo a decorrere dal 01 dicembre 2005 ai proprietari e/o conduttori di animali domestici ad attenersi a quanto segue:**

- 1) I cani non possono essere lasciati vagare liberamente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e debbono pertanto essere sempre tenuti al guinzaglio dal proprietario e/o dal detentore;**
- 2) I cani di grossa taglia (quali, ad esempio, alano, dobermann, mastino, bulldog, pittbull, pastore tedesco, ecc.) e/o di indole mordace dovranno essere muniti, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, oltre che dal guinzaglio anche dalla museruola;**
- 3) Nei pubblici esercizi e nelle aziende commerciali ed artigianali i cani, oltre ad avere la museruola, devono essere tenuti al guinzaglio;**

- 4) Nei condomini ed in qualsiasi tipo di fabbricato destinato a civile abitazione dove siano tenuti i cani od altro animale, il loro proprietario o possessore deve rendersi garante responsabile che gli stessi non arrechino danno o disturbo alla salute ed alla sicurezza degli abitanti (fatte salve le disposizioni per l'ottemperanza dei regolamenti condominiali che vietano la presenza di cani negli alloggi. In particolare è vietato lasciarli espletare le loro funzioni fisiologiche sulle terrazze, nei vani delle scale ed in ogni altro luogo in cui possano costituire danno e pregiudizio alla convivenza del caseggiato;**
  
- 5) Chiunque conduca cani od animali di altro genere nelle aree pubbliche od aperte al pubblico deve essere munito di strumenti idonei, specifici ed appositamente destinati alla raccolta degli escrementi (paletta ecologica, paletta usa e getta monouso per animali, o altro prodotto specifico). Agli stessi proprietari o conduttori è fatto obbligo di mostrare agli Agenti preposti ai controlli, gli strumenti specifici appositamente destinati alla raccolta degli escrementi di cui sopra, che dovranno sempre essere portati nei luoghi pubblici ogni qualvolta vi si conducano gli animali in parola.**
- 6) Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone non vedenti, accompagnate dal proprio cane guida;**
  
- 7) Nel caso che gli animali lordino luoghi soggetti a pubblico calpestio pedonale (marciapiedi, strade ed altre aree pubbliche), i proprietari, i possessori e/o i conduttori, devono provvedere all'immediata e completa pulizia a mezzo degli strumenti specifici di cui al punto 5. Gli escrementi così raccolti, potranno essere depositati nei pubblici contenitori dei rifiuti solidi, opportunamente fasciati in sacchetti o involucri chiusi.**
  
- 8) Chiunque fornisca cibo a cani, gatti o altri animali sul suolo pubblico deve provvedere all'immediata e completa pulizia dell'area;**
  
- 9) E' vietato aizzare con grida o altri mezzi i cani tra loro e con altri animali come pure è vietato eccitarli, spaventarli, batterli o tormentarli in qualsiasi modo.**
  
- 10) E' vietato far vagare cani o altri animali nelle aiuole e nelle aree verdi, nonché sulle aree dei parchi attrezzate per i giochi dei bambini.**
  
- 11) I cani tenuti all'interno delle aree private confinanti con luoghi di pubblico passaggio e da questi visibili quali, ad esempio,**

**orti, giardini e cortili, devono essere tenuti in modo da non molestare o arrecare danno ai passanti: la loro presenza dovrà essere segnalata con opportuni cartelli da apporre sulle recinzioni. I loro proprietari e/o detentori dovranno adottare ogni precauzione affinché non vaghino liberamente sulle aree pubbliche od aperte all'uso pubblico.**

- 12) I proprietari e/o detentori di cani tenuti in case o nelle aree di cui al punto precedente dovranno evitare al vicinato il disturbo derivante dall'abbaiare, latrare, guaire continuato e molesto, per non arrecare disturbo alla quiete pubblica.**
- 13) I cani all'interno delle proprietà dovranno essere tenuti in spazi non angusti e comunque proporzionati alla taglia dell'animale e, se lasciati senza l'assistenza di persone, dovranno disporre di acqua e cibo; se tenuti legati, dovranno avere comunque una sufficiente libertà di movimento in modo da non versare in condizioni di sofferenza;**
- 14) I proprietari e/o detentori che lasciano i cani all'interno di veicoli devono fare in modo che gli animali non versino in condizioni di sofferenza a causa della temperatura e/o della mancanza di acqua o cibo. Gli organi di polizia, per il solo fine di soccorrere l'animale, possono procedere all'apertura coatta dei veicoli qualora all'interno i cani diano chiari segni di sofferenza.**
- 15) I cani vaganti potranno essere accalappiati e le spese conseguenti verranno addebitate ai proprietari.**

#### **AVVERTE**

**Che i trasgressori della presente ordinanza sono puniti con una sanzione amministrativa da € 25 a € 250;  
è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 n.689 di una somma pari a 50€ entro il termine di giorni 60 dalla data di contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, sul c.c.p. n°26790162 intestato a Servizio Tesoreria del Comune di Mezzanego.**

**Sono fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale e da altre Leggi dello Stato e della Regione Liguria.**

#### **DEMANDA**

**Alla Polizia Municipale l'esecuzione della presente ordinanza;**

## **DISPONE**

- **L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Mezzanego**
- **L'obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;**
- **L'inoltro della presente ordinanza al Comando Carabinieri di Borzonasca;**
- **Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento, può essere presentato, ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.**

**II SINDACO**

PierLuigi Beronio